

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SCIENTIFICA CULTURALE E SOCIALE D.I.R.I.T.

Il giorno 6 febbraio 2025 alle ore 16,00 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci, in Piazza Mons. Mazzotti nr. 6 Sassari per discutere e deliberare quanto disposto all'ordine del giorno. I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione **ORECCHIONI PASQUALE GIOVANNI ANGELO** con delega del Presidente e socio fondatore **Maria Teresa Sindelar**, Segretario del Consiglio Direttivo dell'Associazione e **SECCHI MARIA ANTONIETTA** quale Segretario ed estensore del presente verbale. Il presidente dell'assemblea, visto lo statuto, verificato il numero dei presenti dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento del numero dei Soci aventi la qualifica di " socio fondatore " in conformità a quanto previsto dagli articoli 32 comma 1 e 35 comma 1 del Codice del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017, al fine del riconoscimento della qualifica di Associazione di Promozione Sociale;
- 2) Modifica statutaria per iscrizione al RUNTS;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno, informando i presenti che gli articoli 32 comma 1 e 35 comma 1 del Codice del Terzo Settore, istituito con il Dlg 117/2017, stabiliscono che l'associazione debba costituirsi con un numero minimo di 7 soci per richiedere il riconoscimento quale ETS ed Associazione di Promozione Sociale. Essendosi l'Associazione costituita in data 9 dicembre 2011 (registrata il 25/01/12), si deve procedere all'attribuzione della qualifica di socio fondatore, ai Soci successivamente iscritti, in numero sufficiente per arrivare al minimo di legge, cosicché, come previsto dalla nota direttoriale n 4995 del 28/05/2019 del Ministero del Lavoro, ove recita " *Se tuttavia, in un momento successivo, con una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui rispettivamente agli art. 32, comma 1 o 35, comma 1 del Codice, dopo aver preso atto della precedente carenza del requisito numerico, si affermi o si ribadisca la volontà di essere ODC o APS ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, potrà ritenersi che, grazie a tale secondo atto che, intervenendo prima dalla richiesta di iscrizione, integra la volontà espressa nell'atto costitutivo, vengano a sussistere in maniera contestuale entrambi i presupposti necessari ai fini qualificabili dell'associazione attraverso l'iscrizione al Registro*" si possa, successivamente, richiedere il riconoscimento di Associazione di Promozione Sociale.

L'assemblea, preso atto, all'unanimità, ribadendo la volontà di richiedere il riconoscimento dell'Associazione quale associazione di promozione sociale, attribuisce la qualifica di Socio fondatore con la qualifica rivestita ai soci:

1. SINDELAR MARIA TERESA	Presidente	CF SMDMTR56E4126005
2. SEMINARA EDUARDO OSCAR	Vice Presidente	CF SMND0556E282600G
3. ORECCHIONI PASQUALE GIOVANNI ANGELO	Segretario	CF RCCPQL67P191452R
4. SECCHI MARIA ANTONIETTA	Consigliere	CF SCCMNT64D521614J
5. SEMINARA JUAN PABLO	Consigliere	CF SMNJPB91A172600J
6. SEMINARA JUAN JOSE	Consigliere	CF SMNJJS83P152600Q
7. PEZONE MARIA ROSARIA	Consigliere	CF PZNNRS80R63H703B

I nominati, accettano la qualifica, ringraziando l'assemblea per la fiducia accordata.

L'assemblea approva all'unanimità

Passando al secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea informa i presenti sulla necessità di procedere alla modifica statutaria illustrando le modifiche effettuate allo Statuto dell'Associazione ed invita tutti a prenderne visione - omissis. Dopo una breve discussione, i soci presenti esprimono il loro consenso a procedere con la modifica statutaria e autorizzando il Presidente dell'assemblea ad adoperarsi con il supporto del CSS Sardegna per la registrazione dello Statuto e alla successiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Si passa quindi alla votazione.

L'assemblea approva all'unanimità

Alle ore 19,00 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Il presente verbale sarà affisso nella bacheca della sede sociale per 30 giorni.

IL SEGRETARIO

Secchi Antonietta



IL PRESIDENTE

Pasquale G. A. Orecchioni

REGISTRATO A SASSARI
18/02/2025 al n. 146 Serie 3
ESSENTE

9



STATUTO

Associazione D.I.R.I.T.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e dal decreto Legislativo 3/07/2017 n. 117, denominato anche "Codice del Terzo Settore", attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea straordinaria ai sensi artt. 22 del D. Lgs. 117/2021 (CTS). E' costituita un'associazione no profit, apartitica e aconfessionale, denominata "**Associazione D.I.R.I.T.**" la denominazione sarà integrata con la qualifica di associazione di Promozione Sociale (APS In acronimo) ed ENTE del terzo settore (ETS) in esito all'iscrizione nel Registro Unico di Terzo Settore (RUNTS). Dall'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "A.P.S. **D.I.R.I.T. ETS**" - L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "A.P.S. - ETS". La sede legale è fissata Piazza Mons. Mazzotti nr. 6 Sassari; il trasferimento della sede legale nella stessa città non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha durata illimitata. Nei limiti posti dal codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà richiedere, ed essere iscritta nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e da Sport e Salute. In quest'ultimo caso si conformerà ai regolamenti e direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI del Dipartimento dello Sport, CIP, CIO, IPC, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Ente di Promozione Sportiva cui l'associazione si affilierà e le eventuali reti di terzo settore, laddove compatibili con il Codice del Terzo Settore. L'associazione mediante delibera del Consiglio Direttivo potrà entrare nella rete del CSS Sardegna e aderire ad altre organizzazioni ed essere contestualmente iscritta sia al RUNTS, RAS che ad altri Registri. L'associazione si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata (per quanto compatibili con il Codice del Terzo Settore).

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati anche nell'elettività delle cariche sociali. Persegue in via esclusiva o principale le finalità di interesse generale, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 appresso specificate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

rif. lett. "d) educazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;"

rif. lett. "h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;"

rif. lett. "i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del d.lgs. 117/17;"

rif. lett. "t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;" ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti: ginnastica finalizzata alla salute;"

Ferma la ratio e i limiti posti dal Codice del Terzo Settore, l'associazione potrà svolgere le attività sopra elencate in tutte quelle espressioni e articolazioni che esse potranno assumere in concreto,

Q

svolte singolarmente o combinate tra di loro, come quelle che di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo qui di seguito si riportano:

- a) lo sviluppo e prevenzione sanitaria come pratica di vita sociale utilizzando le sinergie attraverso gli organi territoriali legati alla ricerca scientifica. Organizzazione di convegni, seminari per promuovere la salute, la socializzazione, l'inclusione e le ricerche in tema di disabilità intellettiva e seminari sul benessere fisico e mentale;
- b) Organizzazione di incontri e animazione territoriale nei quartieri disagiati; formazione lavoro per l'educazione al rispetto ambientale; gestione di sportelli per l'ascolto di soggetti particolarmente svantaggiati.
- c) sviluppo e creazione di rapporti con le scuole del territorio per lo sviluppo delle attività che aiutino al miglioramento delle funzioni cognitive e la loro influenza nel soggetto in difficoltà attraverso la Psicomotricità Funzionale (rapporto cognizione/azione);
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in genere, finalizzate all'aggregazione e l'integrazione sociale attraverso lo sport più in generale per la promozione del benessere fisico e mentale.
- e) gestione di attività didattiche, corsi e centri sportivi, anche per diversamente abili, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, incontri e gare, la formazione e la preparazione individuale e di squadre anche agonistiche, con le finalità e con la osservanza delle direttive, dei regolamenti e degli statuti del CONI e/o degli Enti di promozione sportiva e sociale o federazioni a cui delibererà di aderire, laddove compatibili con il Codice del Terzo Settore.
- f) organizzazione e gestione di eventi musicali e culturali, che rappresentano un'importante occasione di aggregazione e di promozione sociale, legate alla crescita della personalità individuale e collettiva.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è effettuata dall'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo). Nel caso in cui l'associazione si iscriva al CONI/Dipartimento dello Sport (Registro nazionale Associazioni Sportive), si adeguerà alle direttive, dei regolamenti e degli statuti del CONI/ Dipartimento dello Sport (Registro nazionale Associazioni Sportive) e/o degli Enti di promozione sportiva e sociale, federazioni o discipline associate a cui delibererà se aderire svolgendo in via stabile e principale l'organizzazione e gestione delle attività dilettantistiche ivi compresa la formazione, didattica e preparazione sportiva.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'associazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione economica o finanziaria, comprese le locazioni finanziarie, mobiliare o immobiliare che il Consiglio Direttivo avrà deliberato perché ritenuta utile per gli scopi sociali compreso contrarre mutui e chiedere finanziamenti. Nell'ambito delle attività diverse ex art. 6 CTS, effettuare somministrazione anche di alimenti, bevande e similari, seguendo le disposizioni e le normative di riferimento. **L'associazione svolgerà le proprie attività nel territorio Nazionale, ma potrà partecipare a convegni ed eventi internazionali.** L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 3

(Ammissione e numero degli associati)



Q

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione all'utilizzo dei dati per le finalità associative, in ossequio alla legislazione vigente in materia di privacy al momento della domanda;
- per i minori la domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o dal tutore.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata entro 30 giorni all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se e in quanto preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo in quanto funzionali e inerenti all'attività associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5



Q

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, o nel caso di diffusione di dati e/o informazioni riservate, violazione della privacy, morosità nel versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata entro 30 giorni dalla esclusione all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla comunicazione ricevuta. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente. Se previsti dalla legge saranno istituiti gli organi di controllo e di revisione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea, organo collegiale di formazione della volontà dell'associazione, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nelle sedi dell'Associazione. Tra la prima e la seconda convocazione non possono intercorrere meno di 24 ore. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (rendiconto). L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione, che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:



Q

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione o di esclusione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Organo di amministrazione dell'associazione è il Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare e disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di 3 (tre) a 7 (sette) componenti (poiché dispari) nominati dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento con le eventuali quote associative annuali, per la durata di 4 anni e rieleggibili. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, se esistente, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:



- Ch
- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi in oggetto.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Nel caso l'Associazione si iscriva al registro tenuto dal CONI e/o Dipartimento dello Sport è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente ha potere di firma ed è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, si occupa di assumere personale dipendente, stipulando contratti di lavoro. Il Presidente conferisce mandati di consulenza e potrà concretizzare i rapporti con gli Istituti di Credito ed altri Enti in quanto detiene la firma sociale.

ART. 10

(Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Segretario)

Il Segretario prepara i Verbali di Assemblea, redige il rendiconto contabile annuale e la sua relazione; cura gli affari di carattere amministrativo e finanziario.

ART. 12

(Socio Tesserato, Ordinario e Socio Onorario)

- **Soci Tesserati:** sono le persone fisiche che associate al sodalizio risultano iscritti anche alle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata. Detti soci dopo aver fatto domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, che ne ratifica il loro ingresso, versano la quota **associativa comprensiva della tessera federale con copertura assicurativa** rispetto a quanto deciso annualmente dal Consiglio Direttivo.
- **Soci Ordinari:** sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione. Detti soci versano la quota **associativa comprensiva della tessera assicurativa** rispetto a quanto deciso annualmente dal Consiglio Direttivo, ma non sono obbligati all'iscrizione federale.
- **Soci Onorari:** sono quelli a cui viene conferito il titolo per meriti verso l'associazione, per aver prestato servizi di particolare importanza e sono esentati dal versamento della quota associativa.

9

Sono quelli che per la frequentazione dell'Associazione, per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. Detti soci versano la sola quota **per la tessera assicurativa** ed hanno gli stessi diritti e doveri dei soci Ordinari e Tesserati.

Sia i soci Tesserati, che Ordinari e Onorari, per democraticità interna hanno diritto di elettorato sia passivo che attivo, e potranno essere eletti a qualsiasi incarico.

ART. 13

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall' Art. 30 d.lgs. 117/17. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 d.lgs. 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15

(Patrimonio)

L'associazione non ha scopo di lucro e il patrimonio – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 15, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, capitali e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. Per l'individuazione delle fattispecie di cui al comma precedente, si fa integrale riferimento alle norme di Legge (art. 8 d.lgs. 117/17).

ART. 17

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e

2

privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale, da attività diverse ex art. 6 codice Terzo Settore.

ART. 18

(Rendiconto- Bilancio)

L'associazione deve redigere il rendiconto annuale (Bilancio) con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno (1/1/ - 31/12). Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del **d.lgs.117/2017** e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Ai sensi dell'art. 48 c.3 del Dlgs 117/2017 i rendiconti e i bilanci di cui agli artt. 13 e 14 del CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 19

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Ricorrendone i presupposti, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo erogati ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Ricorrendone i presupposti l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 20

(Libri sociali)

L'associazione deve tenere obbligatoriamente i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo
- Libro degli inventari;
- Libro delle adunanze e deliberazioni di ogni altro organo sociale eventualmente nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione sotto la supervisione di un Consigliere all'uopo delegato entro 15 gg dalla richiesta. Il socio che prenda visione della documentazione soggiacerà alle disposizioni sulla privacy proprie degli Organi Amministrativi. La divulgazione senza autorizzazione dei dati o informazioni contenute nella documentazione visionata sarà causa di grave inadempimento agli obblighi statutari e motivo di espulsione.

ART. 21

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del **d.lgs.3 luglio 2017 n. 117** e dal **d.lgs. 36/21** e successive modifiche, laddove compatibile con il Codice del Terzo Settore. La qualità di

Q

volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del **d.lgs. 117/2017** e del **d.lgs. 36/21**.

ART. 22

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione e scioglimento dell'associazione deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore **d.lgs. 117/2017**. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e le relative norme di attuazione. Nel caso di contrasto tra il presente Statuto, eventuali Regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, prevale quanto previsto dal Codice del terzo Settore.

